

N. R.G. 7281/2016



SEZIONE Terza CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice Giuseppe Limongelli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n° R.G. promossa con atto di citazione

D A

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaello Boni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla citazione

ATTORE

C O N T R O

impresa "██████████ spa" corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Caterina Antonella Blazich, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

Oggetto: pagamento somma

Le parti concludevano come da atti consentiti per legge, ex art. 189 c.p.c., così in sintesi:

Conclusioni attore:

Condannare a pagare la somma di € 33.932,02.

Conclusioni convenuto:

Rigettare la domanda.

Svolgimento del processo

Con citazione l'attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che il 14.5.2005 aveva concluso con la banca contratto di mutuo; che le clausole contrattuali prevedevano tassi usurari e capitalizzazioni oltre ad essere indeterminabili; che andava accolta la domanda, come indicato fra le sue conclusioni.

Si costituiva il convenuto eccependo che la domanda era infondata.

Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..

Motivi della decisione

Rilevato che:

prima eccezione dell'attore era che nel contratto si prevedeva per gli interessi il divisore 360 gironi annui e non i 365 giorni reali;



l'eccezione è priva di pregio per la semplice ragione che le parti hanno concluso il contratto del 14.7.2005 con quel divisore ed alla legge interessa solo che non sia superato il saggio soglia;

in ordine all'eccepito superamento del tasso soglia si osserva che l'eccezione è infondata per le ragioni che seguono;

va subito detto che ai sensi dell'art. 644 comma 5 cp, il momento nel quale verificare l'usurarietà del tasso è quello della data di conclusione del contratto essendo evidente che per esempio in un mutuo a tasso variabile l'interesse può aumentare nel corso del rapporto e perciò l'analisi sul superamento del saggio soglia attiene al primo rateo con la conseguenza che non può il mutuatario nella formula TEG Banca Italia imputare le spese future durante i 25 anni di mutuo al primo rateo con la conseguenza in ordine alle spese che nella formula TEGM vale la somma imputata per spese al primo rateo mentre se le spese sono state spalmate su tutto il mutuo vale a fini TEG la spesa esposta nel primo rateo mentre se col primo rateo ha recuperato tutta la spesa, tutta la spesa vale a fini TEG, ricordando che la spesa per notaio non è spesa che collabora al TEG perchè è il titolo con il quale il mutuatario acquista la proprietà e perciò è atto a solo suo vantaggio, non è una spesa che fa pagare la banca ma è una spesa che deve l'acquirente al notaio ed all'erario;

così la formula TEG non include il calcolo dei moratori e non è fondato l'escamotage di usare la formula TEG aggiungere addendi non previsti al fine di ottenere usura essendo evidente in matematica che se aggiungo un addendo in una formula che non lo comprende ottengo un risultato evidentemente distorto e così dicasi per la c.d. commissione di anticipata restituzione equipollente a moratorio;

in realtà per le poste di interessi moratori ed anticipata restituzione si deve ricorrere, in assenza di comprensione di tali interessi nel TEG alla c.d. usura soggettiva art. 644 comma 4 cp 3 e perciò ad una valutazione discrezionale del giudice sulla usurarietà del tasso di interesse;

orbene tenendo conto che gli interessi moratori indicati dalla legge sono quelli delle transazioni commerciali di cui agli artt. 4-5 del d. lgs 9.10.2002 n. 231;

questo è il criterio "equitativo" che si userà;

per essere ancora più chiaro sui metodi operativi prima si calcola il TEGM -formula che contiene solo gli interessi corrispettivi e non moratori o altre commissioni- e si ottiene la percentuale di interessi, poi si calcolano separatamente gli interessi moratori ed eventualmente anche l'interesse previsto per il rimborso anticipato ove in contratto sia previsto che tale interesse si applichi pure in caso di inadempimento ;

si verifica se tale ulteriore interesse sia superiore a quello previsto alla data di conclusione del contratto come interesse moratorio di cui ai detti artt. 4-5 d. lgs 231/2002 ed ove sia superiore si elide la posta;

qui nella specie assunto del perito attoreo era che l'interesse comprensivo di tutte le poste era pari al 7,226% (pagina 6 perizia Paolo D'Errico) ed essendo nel giugno del 2005 (mese di conclusione del contratto) l'interesse nelle transazioni commerciali del 9,9% l'interesse non superava l'usura soggettiva;

per giungere al detto dato di interesse del 9,9% di cui al d. lgs 231/2002 all'epoca del contratto giugno 2005 vedasi il sito:

http://www.professionegiustizia.it/guide/Gli_Interessi_Moratori_nelle_Transazioni_Commerciali.php?cap=4;

peraltro l'art. 1815 comma 2 cc prevede la nullità di singole clausole con la conseguenza pratica che se per le spese si supera il saggio soglia dal credito della banca escono le spese e



rimane il resto del credito, se anche togliendo le spese vi è superamento del saggio limite escono gli interessi moratori e rimane il resto del credito;

nella specie come da ISC le spese al momento di conclusione del contratto erano per assicurazione morte che portavano l'interesse corrispettivo al 3,75%, nonché la polizza fabbricati per € 240,00 (2x1000 della soma erogata di € 120mila), € 17,50 per istruttoria, € 100,00 per perizia e tenendo conto che nel giugno del 2005 il saggio medio era del 3,87% aumentato di metà portava al 5,80% con la conseguenza che considerando gli interessi corrispettivi e spese suddette si era ampiamente nell'ambito del saggio soglia;

pertanto la domanda sul punto era infondata;

ulteriore eccezione dell'attore è che l'applicazione come prevista degli interessi moratori su tutta la rata inadempita, come da clausola 5 di contratto, comprendendo anche capitale è illecita;

l'eccezione è infondata perchè l'art. 3 della deliberazione CICR 9.2.2000 consente che il moratorio valga su tutta la rata compresi perciò capitale+corrispettivi+spese;

così la norma recita sul punto:

"Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento";

tanto è vero che è consentita la capitalizzazione quando vi sia inadempienza che nel secondo comma si vieta la capitalizzazione degli interessi solo dal momento della avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento, così recita il secondo comma:

"Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica";

nulla rileva che dal 1.10.2016 è entrata in vigore la nuova deliberazione CICR 3.8.2016 n. 343 con altri criteri in quanto tale deliberazione si applicherà ai contratti conclusi da tale data;

in ordine all'eccezione attorea relativa alla assunta illegittima capitalizzazione del piano di ammortamento non vi è alcuna prova dell'assunto;

così l'eccezione di indeterminatezza dei tassi di interesse e quant'altro è infondata essendo in contratto previste tutte le poste;

va chiarito che l'ISC è sempre sicuramente più alto del tasso di interesse corrispettivo perchè contiene oltre al dato dell'interesse anche altre poste creditorie;

per intenderci va chiarito che le varie sigle TAEG, TEG, ISC, TEGM comprendono ciascuna spese diverse e si riferiscono a determinati finanziamenti;

così il TAEG -credito al consumo- e sulla cui base si calcola l'ISC -Indicatore Sintetico di Calcolo- quello allegato ai contratti di mutuo per indicare sinteticamente i costi si compone ed esclude le seguenti spese:

Oneri e spese inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;



e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

f) le altre spese contemplate dai contratti

Oneri e spese esclusi:

a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;

b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;

c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;

d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;

e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle incluse;

invece il TEG sulla cui base si calcola il tasso soglia si compone ed esclude le seguenti spese:

Oneri e spese inclusi:

a) le spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento;

b) le "spese di chiusura" della pratica;

c) le spese di riscossione dei rimborsi o di incasso delle rate fissate dal creditore;

d) il costo della mediazione per l'ottenimento del finanziamento;

e) le spese per l'assicurazione e garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore;

f) ogni altra spesa contrattualmente prevista;

Oneri e spese esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) il recupero delle spese, anche di terzi (perizie, certificati camerali, spese postali);

c) le spese legali ed assimilate (visure catastali, iscrizioni in pubblici registri, spese notarili, ecc.);

d) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito;

e) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempienza;

f) gli addebiti per tenuta conto, nonché quelli connessi ai servizi di incasso e pagamento e servizi accessori (spese di custodia pegno, ecc.);

il TEG si riferisce a singole operazioni mentre la totalità dei TEG rilevati per una categoria di operazioni costituisce il **TEGM** (tasso effettivo globale medio) e viene stabilito ogni 3 mesi rilevando i tassi praticati sul mercato, contraddistinti per tipo di operazione e per classi di importo;

la vera ed unica questione è che i mutuatari per non pagare si inventano di far rientrare nella formula TEG poste non contenute con la evidente e lapalissiana conseguenza che sempre vi è tasso usurario perchè se in una formula matematica si aggiungono addendo non previsti in formula la stessa è snaturata e porta a risultati matematici aberranti;

pertanto la domanda va rigettata;

e spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione fino ad 52.000,00 non liquidando per la fase istruttoria non essendovi state richieste istruttorie della banca e non liquidando per la fase decisoria non



essendovi stata la discussione, ricordando che per il rito adottato -art- 281 sexies cpc- la discussione è facoltà del giudice disporla ma qui non è stata disposta;
sulle competenze nulla va liquidato per IVA essendo il vincitore soggetto IVA con diritto al recupero dell'imposta;
la sentenza è clausolata ex art. 282 cpc.

P . Q. M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda;

Condanna [REDACTED] a rimborsare a favore di [REDACTED] le spese e competenze del giudizio che liquida in € 1.500,00 di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, oltre cpa;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Busto Arsizio, 07/06/2017

Il Giudice
dott. Giuseppe Limongelli



████████████████████

████████████████████

1